

Valutazione Scuola Primaria

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e successivo decreto del 7 settembre 2024, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, sono, in ordine decrescente:

Ottimo, distinto, buono, discreto sufficiente, non sufficiente

Criteri di non ammissione classe successiva primaria e secondaria I grado

- Superamento del numero di assenze (superamento di un quarto del monte ore annuale di lezione)
- Mancato progresso e mancanza del raggiungimento obiettivi disciplinari:
- Cinque insufficienze lievi di cui tre nelle discipline oggetto d'esame
- Due insufficienze gravi e tre lievi, di cui due nelle discipline che sono oggetto d'esame
- Voto di comportamento Insufficiente

Criteri di non ammissione esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Superamento del numero di assenze (superamento di un quarto del monte ore annuale di lezione)
- Mancato progresso e mancanza del raggiungimento obiettivi disciplinari:
- Cinque insufficienze lievi di cui tre nelle discipline oggetto d'esame
- Due insufficienze gravi e tre lievi, di cui due nelle discipline che sono oggetto d'esame
- Voto di comportamento Insufficiente

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
- Gli Alunni devono aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, (vd. requisiti di ammissione di cui sopra) il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

- Voto di ammissione:
- Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi. La percentuale è calcolata automaticamente dal RE, dove accanto al voto di ammissione è presente un'icona che permette di visualizzare le medie dei tre anni di scuola secondaria di I grado per vedere il percorso scolastico e come si è giunti al voto di ammissione.
- Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
- Prove d'esame
- L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.
- Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:
- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
- Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione

- La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi
- **PROVA SCRITTA DI ITALIANO** è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:
 - 1. testo narrativo o descrittivo
 - 2. testo argomentativo
 - 3. comprensione e sintesi di un testo.
- La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).
- **PROVA SCRITTA DI MATEMATICA**

- Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
- 1. problemi articolati su una o più richieste
- 2. quesiti a risposta aperta.
- Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
- In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
- **PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE** (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
- Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
- 1. questionario di comprensione di un testo
- 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- 3. elaborazione di un dialogo
- 4. lettera o e-mail personale
- 5. sintesi di un testo.
- Il COLLOQUIO ORALE condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. E D.M 183/24.
- Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
- La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
- L'esito finale verrà calcolato in modo automatico tramite l'apposita funzione del RE.
- L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
- Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

ESEMPIO

Ammissione	Italiano	Matematica	Lingue straniera	Prova orale	Risultato	Risultato prove/4	Prove + voto ammissione	Voto Finale
6	7	7	6	7	27	6,75	12,75	6,38
								6

- La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
- Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
- Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
- Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

I CANDIDATI PRIVATISTI sostengono l'esame di Stato alle condizioni precisate all'articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017.

- Il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all'esame di stato, è fissato al 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
- Sono ammessi all'esame i candidati privatisti che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame.
- Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio e che abbiano partecipato alle prove

INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato